

COMUNE DI FERRANDINA

STATUTO

Approvato con Deliberazione di C.C. n° 27 del 03/08/2002.

Art. 1

Preambolo

1. Il Comune di Ferrandina è soggetto istituzionale "equiordinato" e con pari dignità istituzionale agli altri in cui si riparte ed è costituita la Repubblica (Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato). La comunità ferrandinese è autonoma nell'ambito dell'ordinamento pluralista della Repubblica.

Art. 2

L'ordinamento giuridico autonomo

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
2. Nella cura degli interessi della Comunità, gli organi del Comune assicurano la tutela, la conoscenza, la diffusione dei valori spirituali, morali, culturali, sociali, familiari, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, che esprimono l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

TITOLO I

Principi e disposizioni generali fondamentali e programmatici

Art. 3

Autonomia e Statuto

1. Il Comune di Ferrandina è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi costituzionali che ne determinano le funzioni e dallo statuto. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto delle leggi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Il Comune di Ferrandina è titolare secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni. Tali funzioni possono essere esercitate

adeguatamente dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Le funzioni amministrative sono attribuite al Comune secondo i principi costituzionali. Sono proprie e quelle conferite con legge statale o regionale.

2. Con lo Statuto, la Comunità esprime e disciplina stabilmente la propria organizzazione, secondo principi, criteri e forme rispondenti agli interessi locali. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, che si svolge nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti in armonia con la Costituzione e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 4

Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni regionali, nazionali ed europee, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) concede pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica, culturale e sociale del Comune di Ferrandina;
a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
 - b) valorizza e promuove le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone, costituendo rapporti e gemellaggi con altre comunità;
 - c) tutela la conservazione e la promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni etnico-musicali e culturali presenti sul proprio territorio, incentivando iniziative per il recupero ed il mantenimento dei beni culturali: i castelli, le chiese i conventi; gli edifici pubblici e privati di interesse storico-artistico
 - d) valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del

bene comune, promuovendo le attività dei giovani e la loro formazione per la partecipazione alla vita economica;

- e) promuove e sostiene i settori dell'agricoltura, in particolare di quella biologica, del commercio, dell'artigianato, dell'edilizia, del turismo rurale e religioso;
- f) sostiene le realtà della cooperazione che persegue obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- g) tutela la vita umana dalla nascita, con la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garantisce il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- h) sostiene gli anziani e favorisce la integrazione nella vita sociale;
- i) tutela le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- j) sostiene la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persona e delle comunità locali disagiate e svantaggiate, sviluppando iniziative di incentivazione sia economiche che fiscali per il mantenimento di attività e strutture di servizi di pubblico interesse;
- k) riconosce pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
- l) individua nella scuola lo strumento fondamentale di formazione e di elevazione culturale;
- m) vieta la costruzione di elettrodotti e di strutture produttrici di campi elettromagnetici, se non realizzati con sistemi di riconosciuta e certificata garanzia di sicurezza. In materia di localizzazione degli impianti (stazione radio base per la telefonia cellulare) il Comune assicurerà le valutazioni di compatibilità urbanistico-edilizio.;
- p) istituisce, regola e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale per tutelare il consumatore e gli operatori del Commercio, agevolandoli nel processo di trasformazione, ammodernamento, diversificazione e promozione dei punti vendita;
- q) favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo;
- r) appresta aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale;

- s) promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, espressione delle tradizioni e consumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro; favorisce altresì la promozione di prodotti tipici locali;
- t) adegua le strutture destinate alla scuola, alla cultura e alle arti alla domanda, sempre più diffusa e qualificata di formazione, informazione, aggiornamento, studio, confronto, ascolto e conoscenza;
- u) promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo un'ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche; promuove altresì, con appositi sostegni finanziari alle famiglie interessate, viaggi culturali e di studio dei giovani ferrandinesi presso altre Comunità italiane o europee onde accrescere e sviluppare la fraternità, l'amicizia, lo scambio di conoscenze e di esperienze tra i popoli; valori questi propri della nostra migliore tradizione;
- v) la Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità;
- w) è dovere della cittadinanza concorrere in forma diretta alla spesa per la gestione del Comune con il pagamento di imposte, tasse e tariffe che, nei limiti stabiliti dalla legge, l'Amministrazione definirà in base alla potestà impositiva autonoma ad essa attribuita;
- x) partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia delle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste;
- y) promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali economiche e sociali che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo mediante programmi settoriali, coordinati con strumenti programmatici della Regione e della Provincia e con la

partecipazione dei Sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

Art. 5

Funzioni

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio è organizzato secondo i principi del presente statuto.
3. Le funzioni di cui il Comune è titolare e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, sono esercitate nel rispetto dei principi della Legge, dello Statuto e secondo norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.
4. Le funzioni statali di polizia affidate agli ufficiali ed agli agenti di polizia municipale, in aggiunta a quelle proprie, sono svolte unitariamente attraverso un Corpo, ordinato secondo la legge 7/03/1986, n. 65 e le norme regionali conseguenti. Apposito regolamento determina i requisiti, i doveri e le norme di comportamento del personale in funzione del servizio.
5. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con leggi dello Stato e della Regione, attuando forme di sviluppo e di cooperazione con la Provincia, nella quale è compreso, con altri Comuni e Enti Pubblici, secondo il principio di sussidiarietà, che riconosce quale metodo informatore della propria azione di governo in quanto mira ad avvicinare, quanto più possibile, il livello decisionale e di governo ai cittadini. Al fine di sostenere l'effettiva applicazione del principio di sussidiarietà, il Consiglio Comunale può istituire un organismo di consultazione e vigilanza che verrà disciplinato con apposito regolamento.
6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, nei limiti della legge e della costituzione. Hanno carattere primario, per la loro importanza le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, sociale e culturale dei cittadini.
7. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la

difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali e comunque nel rispetto dello statuto e delle rispettive competenze dello Stato, della Regione e del Comune stesso. Per quanto riguarda in particolare l'utilizzo del territorio ha primaria importanza la salvaguardia dell'integrità, mediante ogni idonea politica ambientale ed ecologica.

8. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.
9. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato che, integrato con i sistemi dei Comuni limitrofi, garantisce l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.
10. Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo il superamento delle barriere architettoniche.
11. Promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia, le Regioni, lo Stato, l'Unione Europea e gli Enti Territoriali, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.
12. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti, che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
13. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

Art. 6

Territorio, Sede Comunale, Stemma, Gonfalone

1. La sede del Comune è ubicata nel Palazzo Civico sito in Piazza Plebiscito n° 1. Gli organi del Comune si riuniscono di norma nella Sede Comunale. In casi particolari il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in luogo diverso dalla Sede Comunale.

2. Il territorio del Comune di Ferrandina ha una estensione di Kmq. 215,47 e comprende i seguenti nuclei abitati sparsi: Borgo Macchia.
3. Il Comune di Ferrandina confina con i seguenti Comuni: Salandra, San Mauro Forte, Pisticci, Pomarico, Craco, Miglionico, Grottole.
4. Il Comune ha il proprio Stemma consistente in tre colli. Sulla cima più elevata vi è una croce latina. Ai piedi dei colli appare una serpe.
5. Il Comune ha altresì un proprio Gonfalone formato da un drappo di colore verde ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento "Comune di Ferrandina".
6. L'uso e la riproduzione dello Stemma sono consentiti esclusivamente solo previa autorizzazione del Comune. Lo Stemma costituisce il logo del Comune.
7. Il Comune esplica le proprie funzioni ed attività amministrative nell'ambito dei confini territoriali delimitati con il Piano Topografico di cui all'art. 9 Legge 24.12.1954 n° 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 7

Sviluppo Sociale e Culturale

1. Lo sviluppo sociale e culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è previsto attraverso la promozione e la gestione diretta ed indiretta dei servizi, nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.
2. Il Comune si impegna per una piena realizzazione sociale della comunità locale e per l'integrazione, la solidarietà e la promozione umana. Opera per eliminare le barriere culturali e materiali che limitano la libertà e i diritti dei portatori di handicap. Favorisce l'integrazione dei cittadini appartenenti a razze e religioni diverse, nel rispetto delle leggi dello Stato vigenti e delle peculiarità di ciascuna minoranza etnica. Sviluppa, con gli altri organi competenti, tutti i servizi atti all'assistenza degli anziani e delle persone bisognose, adoperandosi per loro permanenza nel tessuto sociale di origine.
3. Il Comune assicura il diritto all'informazione ed alla documentazione culturali, allo studio ed all'educazione permanente, allo sviluppo dei bisogni culturali nel rispetto del pluralismo delle idee, in qualsiasi forma vengano espresse, delle minoranze e delle tradizioni locali, nei limiti delle risorse disponibili e delle proprie competenze istituzionali; promuove la conoscenza della memoria e la tutela dei Beni Culturali della Comunità; favorisce la collaborazione con altri enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale ed internazionale, per la qualificazione della

propria offerta culturale. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. Per il raggiungimento di tali fini si avvale della collaborazione di Enti, Organismi ed Associazioni Culturali, ricreative e sportive, favorendone l'istituzione.

4. Il Comune svolge le funzioni amministrative, a favore degli alunni di istituzioni pubbliche e non, destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico. L'esercizio di dette funzioni deve svolgersi secondo le modalità previste dalla Legge Regionale.

Art. 8

Sviluppo Economico

1. Il Comune riconosce nel lavoro, secondo i valori costituzionali una condizione di libertà ed un diritto della persona.
2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
3. Tutela e promuove lo sviluppo delle attività industriali ed artigianali, sostiene le forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi e favorisce la promozione anche di cooperative di solidarietà sociale, senza fini di lucro. In particolare, cura lo sviluppo economico nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione.

Art. 9

Tutela, assetto ed utilizzazione del territorio, e dell'ambiente

1. Il Comune assicura la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento. Promuove e compie

studi ed indagini di interesse ambientale e concorre, con gli altri organi competenti, alle rilevazioni a tal fine necessarie. Adotta le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi della salute e dell'ambiente.

2. Il Comune attua la tutela del territorio e ne promuove l'assetto organico programmando una adeguata distribuzione degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o a servizi, e degli insediamenti produttivi e residenziali, favorendo, per mezzi di piani di Edilizia Residenziale Pubblica, il godimento del diritto all'abitazione da parte della collettività.
3. Spetta al Comune la tutela e la promozione della sicurezza e della salute dei cittadini e della prevenzione dei rischi presenti nel territorio comunale o che abbiano influenza sulla popolazione del Comune.
4. Conserva e difende l'ambiente attuando un piano per la difesa del suolo e sottosuolo, della flora e della fauna e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e delle acque, individua e valorizza aree di particolare salvaguardia del territorio.
5. Asserisce la propria volontà di non voler installare nel proprio territorio fabbriche, strutture e/o impianti per la produzione di energia nucleare ed impianti nocivi per la salute pubblica.
6. Difende il patrimonio storico, artistico urbano e rurale, culturale, paleontologico, archeologico, speleologico, garantendone la pubblica fruizione.
7. Istituisce come servizio sociale ed ambientale un servizio di Polizia Municipale per la sicurezza delle campagne e dell'ambiente e di Polizia Municipale Rurale per la difesa del patrimonio boschivo e del territorio extraurbano di proprietà comunale.
8. Tutela il Centro Storico nella sua identità storica, culturale, ambientale, architettonica, artistica e religiosa, promuovendone la migliore vivibilità e gli interventi di recupero e di ripristino degli aspetti e caratteristiche architettoniche originarie dei quartieri.

Art. 10

Protezione Civile

1. Il Sindaco, in quanto autorità comunale e di protezione civile sovrintende alla programmazione alla realizzazione ed all'attuazione dei provvedimenti ed azioni volte a prevenire e ad eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Per la piena attuazione di tali funzioni, viene istituito il servizio comunale di Protezione Civile presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, con funzioni di coordinamento delle risorse umane, sociali, tecniche e scientifiche presenti nel Comune, per la prevenzione e la previsione dei rischi, il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verificano nel territorio comunale. L'organizzazione e i compiti del servizio comunale di protezione civile vengono stabiliti in apposito regolamento.

Art. 11

Pari Opportunità

1. Per la completa attuazione dell'art. 3 della Costituzione, il Comune promuove le misure atte alla rimozione dei vincoli che si frappongono alla piena uguaglianza delle opportunità delle donne per quanto riguarda l'organizzazione della vita urbana e del lavoro al proprio interno.
2. Istituisce meccanismi di attenzione e di ascolto dei bisogni delle richieste e delle proposte delle donne, singole e associate, attuando una politica attiva di informazione, orientamento e consulenza. Favorisce la valorizzazione della professionalità femminile dando vita ad organismi di progettazione e realizzazione di azioni positive, in attuazione della legge 125/91, nei limiti delle risorse disponibili.
3. Prevede la costituzione di una apposita Consulta per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna, composta sia da elette che da rappresentanti della realtà locale, con il compito di evidenziare, nell'organizzazione spaziale e temporale della città, il punto di vista delle donne relativo alla loro esperienza nella realtà quotidiana, anche a partire dal lavoro di casa.

Art. 12

Albo Pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nella sede comunale è previsto apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'accesso.

3. La pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi può avvenire anche per via telematica, in tal caso nella sede comunale sarà presente idonea postazione per la consultazione.
4. La pubblicazione degli atti è effettuata a cura degli uffici a ciò preposti.
5. Al fine di garantire una informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previsti ulteriori spazi e forme di pubblicità nel regolamento sull'accesso.

Art. 13

Rapporti di cooperazione e collaborazione con altri Enti

1. Al Comune è attribuita la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi stabili dalla Legge e secondo la sua dimensione territoriale, associativa ed organizzativa, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unità di esercizio a livello regionale.
2. Con Legge Regionale sono dettati i principi della cooperazione tra gli Enti locali e tra questi e la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle Autonomie Locali.
3. Il Comune promuove, in forme idonee la cooperazione con i Comuni contermini, con la provincia e con la Regione per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile. A tal fine il Comune contribuisce alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione degli Enti Locali, alla formazione dei piani, dei programmi e degli altri provvedimenti della Regione. In particolare interviene nella determinazione dei criteri e delle procedure per la formazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica, della pianificazione territoriale, attuativi dei programmi regionali e concernenti i Comuni e le Province.
4. Il Comune concorre, in modo autonomo alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
5. Il Comune promuove, con i Comuni dell'area territorialmente contigua, le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo continuato funzioni e servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunali.
6. Il Comune adegua la propria normativa a quella della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 14

L'attività Amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla Legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza, nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.
4. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza.
5. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale, utilizzando anche le nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione.
6. Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi ed istituisce forme di comunicazione che consentono all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
7. Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla Legge e dallo Statuto e dal relativo regolamento.
8. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

TITOLO II

L'ordinamento Istituzionale del Comune

Capo I

Potestà Regolamentare

Art. 15

Preambolo

Il Comune ha potestà regolamentare che assurge a ruolo primario costituzionalmente garantito ed in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuitagli secondo i principi costituzionali.

Art. 16

I Regolamenti Comunali

1. I Regolamenti del Comune dovranno, in particolare, rispettare:
 - i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, enunciati dall'art. 97 Cost. cui si collegano i principi espressi, esplicitamente, nell'art. 1 Legge 7.8.1990 n° 241;
 - le disposizioni relative allo svolgimento delle "funzioni fondamentali dei Comuni, Province, Città Metropolitane" riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, c. 2°, lett. p Costituzione (Legge Costituzionale n° 3, 18.10.2001).
2. I Regolamenti vengono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo.
3. La segreteria Comunale conserva la raccolta aggiornata dei regolamenti comunali a disposizione dei cittadini, degli amministratori, degli organismi di partecipazione, delle Libere Associazioni.
4. Le disposizioni dei Regolamenti devono essere coordinate tra loro e con il presente Statuto al fine di realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale.
5. Il Comune adotta i regolamenti nella sfera di propria attribuzione e competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli Organi e degli Uffici e per l'esercizio delle funzioni.
6. Per le violazioni a disposizioni contenute nei regolamenti comunali ed in ordinanze sindacali, assumendo l'Ente il potere sanzionatorio, si applicano le sanzioni amministrative la cui entità è stabilita all'interno degli stessi regolamenti. I regolamenti riportano inoltre il limite minimo e massimo della sanzione, le modalità per la sua graduazione, applicazione e riscossione.

Capo II

Organi e loro attribuzioni

Art. 17

Norme generali

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta, le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il rappresentante istituzionale del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 18

Deliberazione degli Organi Collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 19

La presidenza del Consiglio

1. E' istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il consiglio elegge fra i consiglieri comunali il Presidente del Consiglio nella prima seduta. Tale seduta è convocata e presieduta dal Sindaco sino alla elezione del Presidente dell'assemblea.
3. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore del presente Statuto.

Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto con votazione segreta secondo la seguente procedura:

- a) al primo scrutinio risulta eletto il Consigliere che abbia riportato almeno i due terzi dei voti componenti il consiglio;
- b) nel caso in cui al primo scrutinio nessun Consigliere abbia raggiunto la maggioranza richiesta alla precedente lettera a), si dà luogo ad un secondo scrutinio, in cui risulta eletto il Consigliere che abbia ottenuto la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio;

- c) nel caso in cui anche il secondo scrutinio non dia luogo all'elezione del Presidente si procede a ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno ottenuto più voti nel secondo scrutinio. Se più consiglieri sono interessati al ballottaggio partecipano quelli più anziani di età. Al ballottaggio risulta eletto Presidente il Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti;
- d) in caso di parità di voti tra i due candidati al ballottaggio, risulta eletto il più anziano di età.
4. Dal momento in cui iniziano le operazioni di voto per il primo scrutinio non è ammesso dibattito in aula, salvo che per interventi di carattere procedurale relativi alle operazioni di voto stesse, fino all'avvenuta elezione del presidente.
5. Nella stessa seduta e con le stesse modalità si procede alla elezione di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
6. Al Presidente è riconosciuta una indennità mensile di ammontare pari al 10% di quella base stabilita per le funzioni del Sindaco.
7. I poteri del Presidente sono:
- la rappresentanza del Consiglio;
 - la predisposizione dell'ordine del giorno che è autonoma per le funzioni proprie dei singoli consiglieri e per quanto attiene alle dimissioni, decadenze, supplenze degli stessi; mentre è ricettiva dei punti presentati dal Sindaco, dalla Giunta e dagli altri soggetti previsti dallo Statuto e dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini e da quello sul decentramento;
 - la direzione dei lavori del Consiglio assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
 - la fissazione della data delle riunioni del Consiglio;
 - la sottoscrizione e la diramazione degli avvisi di convocazione di Consiglio;
 - la proclamazione del risultato delle votazioni;
 - l'informazione preventiva ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - la presidenza della conferenza dei capigruppo e dell'ufficio di presidenza;
 - l'attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari e delle altre commissioni eventualmente istituite e la vigilanza sul loro regolare funzionamento;
 - l'autorizzazione ai consiglieri comunali all'effettuazione delle missioni;
 - la cura dei rapporti periodici del consiglio con l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria e con il Difensore Civico secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto.

8. La convocazione del consiglio comunale, da parte del Presidente del consiglio è obbligatoria su richiesta del capo dell'Amministrazione e da un quinto dei consiglieri comunali in un termine non superiore a venti giorni. La richiesta di convocazione dovrà contenere anche l'ordine del giorno, ossia l'esatta indicazione degli oggetti da discutersi. Al Presidente del consiglio comunale spetterà la verifica sulla "competenza in materia" del consiglio comunale a trattare gli argomenti proposti. La richiesta di convocazione sarà considerata dal Presidente ammissibile qualora finalizzata all'assunzione di provvedimenti di competenza dell'organo consiliare e quindi idonei a tradursi in concrete proposte di deliberazioni da adottare. Il Presidente del consiglio, poi, dichiarerà inammissibili quelle richieste che vertono su un oggetto illecito ed impossibile. Gli argomenti proposti, gli oggetti da discutersi dovranno, in ogni caso, seguire l'ordinario procedimento amministrativo previsto dall'ordinamento vigente acquisendo i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati.
9. Il Presidente è garante dell'autonoma responsabilità di indirizzo, di programma, di pianificazione e di controllo dell'organo consiliare; nell'espletamento delle sue funzioni non compete allo stesso alcuna discrezionalità e i suoi provvedimenti debbono essere motivati sulla base dello Statuto e del Regolamento del Consiglio.
10. Il Presidente si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori della municipalità.
11. La funzione del Presidente del Consiglio è istituzionale e non politica.
12. Il Presidente del Consiglio può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri e votata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata sulla base di violazione di leggi, dello Statuto o dei Regolamenti e sempre per motivazioni di carattere istituzionali e non politiche.

Capo III

Il Consiglio Comunale

Art. 20

Composizione, ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale dotato di autonomia organizzativa e funzionale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità Locale, dalla quale è eletto. Esso esercita

le proprie competenze in materia di programmazione generale e di controllo dell'attività di governo ed adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri proporzionale al numero degli abitanti del Comune. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, ai fini dell'espletamento del proprio mandato, sono regolati dalla Legge.
3. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di Amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
4. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono esercitate su tutte le attività del Comune nelle forme previste dal presente Statuto.
5. Il Consiglio dura in carica fino alle elezioni del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 21

Funzioni di indirizzo politico - amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che gli sono riservati dalla Legge e che ne guidano operativamente l'attività.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri Organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico presentato dal Sindaco.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione, da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità e l'esigenza di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'Amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
5. Il Consiglio può esprimere all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, Aziende, Organismi societari ed associative, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
6. Il Consiglio può adottare, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 22

Funzioni di controllo politico - amministrativo

1. Il Consiglio esercita il controllo politico-amministrativo dell'azione del Comune e ne accerta la conformità ai principi fissati dallo Statuto e agli obiettivi deliberati dal Consiglio stesso nelle "linee programmatiche di mandato".
2. Il Consiglio esercita, inoltre, il controllo ispettivo sotto forma:
 - di istanza di Sindacato presentata dai consiglieri al Sindaco;
 - di Commissione di Indagine.
3. Nell'ambito delle competenze di controllo politico e amministrativo del Consiglio comunale rientrano gli atti fondamentali riguardanti, in particolare, il controllo relativo a:
 - gli organi e l'organizzazione operativa del Comune;
 - le istituzioni, Aziende speciali, gestioni convenzionate o società alle quali il Comune partecipa con altri soggetti e gli organismi soggetti a vigilanza.
4. Le ulteriori funzioni di controllo esplicate dal Consiglio sono:
 - a) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma annuale dei Lavori Pubblici;
 - b) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
 - c) l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata, nonché l'esame della relazione relativa al controllo strategico;

- d) l'esame della relazione annuale ed, eventualmente di quelle periodiche, del Difensore Civico e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) la valutazione delle relazioni periodicamente presentate dai rappresentanti dei Comuni nominati in istituzioni, consorzi, aziende e società dipendenti dal Comuni o da esso controllati o partecipati.

Art. 23

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relativa alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno.
4. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 24

Avvenimenti di particolare interesse per la Comunità e Consiglio Comunale aperto

1. Il Consiglio può adottare ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione i propri orientamenti su temi e avvenimenti di particolare e spiccato interesse per la Comunità.
2. Quando si verificano particolari condizioni o quando rilevanti motivi d'interesse della Comunità lo fanno ritenere necessario, è possibile convocare, con le stesse modalità previste per il Consiglio Straordinario, un Consiglio aperto alla

partecipazione del pubblico. Il Regolamento stabilirà le forme di convocazione e le modalità di partecipazione del pubblico.

Art. 25

Gli atti fondamentali

1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuita sia da altre disposizioni della Legge suddetta o da sue successive modifiche ed integrazioni, sia emanati con leggi ad essa successive, ad esso riservati dallo statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 26

Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchieste, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di

controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 27

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
4. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
 - partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto posto all'ordine del giorno;
 - esercitare il diritto d'iniziativa su tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento;
 - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni;
 - rivolgere al Sindaco interrogazioni, ed al Sindaco ed alla Giunta interpellanze, sull'andamento dell'attività del Comune ovvero di enti, aziende, istituzioni e società da esso dipendenti o partecipate, a cui il Sindaco o l'Assessore delegato debbono rispondere nel termine massimo di 30 gg. (trenta) dalla presentazione.Le modalità di presentazione delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, sono disciplinate dal regolamento consiliare;

- sottoporre al controllo dell'apposito organo, nei limiti, entro i termini e nelle forme previste dalla legge, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale.
- Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento ha diritto di ottenere:
 - a) dagli uffici del Comune, dagli enti, aziende, istituzioni, società da esso dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali, anche costituiti in forma societaria, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - b) dal Direttore generale o, in assenza, dal Segretario comunale, dai Dirigenti o Responsabili degli uffici e servizi e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti o partecipati dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.
- 5. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
- 6. Il Consigliere per motivi personali, di parentela, affinità, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento, in base alle vigenti disposizioni legislative in materia, definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi. I Consiglieri comunali devono astenersi dalla discussione e votazione di delibere riguardanti oltre agli interessi propri, quelli di loro parenti e affini sino al quarto grado.
- 7. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti in Enti, Istituzioni, Aziende, Società dipendenti o partecipate dal Comune, fino alla nomina dei successori.
- 8. Il Consigliere anziano è il Consigliere, non candidato a Sindaco, che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.
- 9. Ai Consiglieri compete, per la partecipazione a consigli e commissioni, un gettone di presenza, trasformabile a richiesta in un'indennità di funzione, nella misura e con le modalità previste dal regolamento, sulla base della legislazione vigente in materia. Spettano, altresì, i rimborsi spese e l'indennità di missione nella misura di legge, nei modi fissati dal regolamento secondo la normativa vigente in materia.

10. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
11. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tal riguardo, il presidente del consiglio comunale a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 28

Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 1(uno) giorno dopo la prima.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere

adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 3 (tre) giorni prima della seduta, nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie, e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
9. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta ed effettuata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 29

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica alla Presidenza dell'Assemblea il nome del capogruppo durante la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In attesa di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente statuto. I capigruppo consiliari sono domiciliati, per tutte le comunicazioni inerenti il proprio mandato, presso l'ufficio di presidenza e/o degli organi istituzionali.
3. E' istituita, presso il Comune, la conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente del consiglio comunale, per le finalità previste dalla legge e dal presente statuto. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento dello Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale, nonché dei regolamenti di competenza consiliare. Alla conferenza dei capigruppo partecipa, di norma, anche il Sindaco,

senza diritto di voto. Nel caso in cui debba procedersi a votazione, ciascun capogruppo esprime il proprio voto in tanti ventesimi quanti sono i membri del proprio gruppo.

4. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella stessa condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Fino a quando il gruppo non elegga il proprio capogruppo, detta funzione è attribuita di diritto al consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nella propria lista.
5. Il Regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, il Presidente e le Commissioni consiliari permanenti.

Art. 30

Le Commissioni Comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.
2. La nomina dei componenti delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dal Sindaco, fatte salve quelle Commissioni la cui competenza sia riservata per legge o per regolamento ad altri organi di governo, in base alle disposizioni dallo stesso richieste agli organi, enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.
3. Le Commissioni operano, con parere consultivo, nell'ambito delle materie di propria competenza. La legge stabilisce quando il parere delle Commissioni sia facoltativo o obbligatorio, vincolante o non vincolante per gli organi dell'Amministrazione.
4. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purchè, sia almeno presente la metà dei componenti.

5. Il Sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.
6. Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite alle Commissioni poteri redigenti. Il tal caso la proposta in seguito all'approvazione da parte della Commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.

Capo IV

Il Sindaco

Art. 31

Competenze del Sindaco

Ruoli e Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
3. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nelle linee programmatiche, approvate secondo le procedure di cui all'art. 23, comma 1, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco esercita le funzioni ad egli attribuite dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
5. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
6. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alla Regione in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
7. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

8. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
9. Sulla base degli indirizzi stabili dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
10. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
11. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
12. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
13. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
14. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 32

Le competenze del Sindaco

1. Rientrano tra le competenze del capo dell'amministrazione locale i seguenti atti:
 - La rappresentanza dell'ente. L'esercizio della rappresentanza è attribuibile a ciascun dirigente/responsabile di Area/Settore in base ad una delega rilasciata dal Sindaco;
- La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al Dirigente/Responsabile l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato, per il compimento dei seguenti atti:
- Stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;
 - Stipulazione di gemellaggi;

Il Sindaco può, altresì delegare nelle medesime forme indicate, ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

- Rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;
 - Stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, di unioni di comuni;
 - Rappresentanza del Comune in seno ad enti, istituzioni o aziende, le cui nomine non sono riservate per legge ad altri organismi.
- La sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'ente, all'attuazione dell'indirizzo politico ed all'esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
 - La convocazione della seduta di insediamento del consiglio;
 - La proposta del programma di mandato;
 - La convocazione e la presidenza della giunta;
 - La nomina e la revoca del vice sindaco e degli assessori, con successiva comunicazione al consiglio, con delega di competenze per la sovrintendenza sotto il profilo dell'indirizzo delle missioni degli assessori;
 - Le nomine e designazioni di rappresentanti in aziende, istituzioni ed enti, tranne che la legge non riservi espressamente l'atto alla competenza del consiglio, ove trattasi di rappresentanti del Consiglio Comunale;
 - La revoca dei rappresentanti in aziende, istituzioni ed enti;
 - La risposta a interrogazioni ed altre istanze di sindacato ispettivo dei consiglieri;
 - La promozione e la sottoscrizione degli accorsi di programma;
 - La presidenza dell'organo di vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma;
 - La rappresentanza nelle assemblee dei consorzi;
 - Il Sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale. Il Comandante del Corpo di Polizia municipale è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo;
 - La nomina dei responsabili apicali, nonché dei responsabili delle strutture di staff;
 - L'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali;

- L'attribuzione delle funzioni dirigenziali ai responsabili uffici e servizi e aree indipendentemente dalla qualifica funzionale ed in deroga ad ogni diversa disposizione;
- La revoca degli incarichi dirigenziali;
- L'attribuzione dell'indennità di funzione e risultato ai dirigenti e/o Responsabili delle Aree;
- La nomina e la revoca del direttore generale;
- La nomina e la revoca del segretario dell'ente cui può impartire direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza di tutti gli uffici e servizi;
- L'attribuzione di ulteriori competenze al segretario dell'ente;
- La nomina di dirigenti, alte specializzazioni, responsabili uffici e servizi e direttivi con contratto a tempo determinato in organico ed al di fuori della dotazione organica;
- La nomina negli uffici di staff posti alle dirette dipendenze del capo dell'amministrazione, giunta ed assessori, di dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato;
- Il conferimento di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- La nomina dei componenti del nucleo di valutazione;
- Coordinamento e riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, degli orari di esercizi commerciali, pubblici esercizi e servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale;
- Funzioni attribuitegli quale ufficiale di Governo;
- Funzioni eventualmente attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, quali l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

Art. 33

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali,

le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 34

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
 - a) Propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
 - b) Ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori, nei limiti previsti dal presente Statuto;
 - c) Risponde alle interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo presentate dai membri del Consiglio, nei termini stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 35

Attribuzioni del Sindaco in materia di competenza Statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei

cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza, adottata ai sensi del comma precedente, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Ove il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempie ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
7. Alle spese per il commissario provvede il Comune.
8. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.
9. Il Sindaco ha la competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 966, approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

Art. 36

Consigliere delegato

1. Il Sindaco, con atto motivato, può affidare a singoli Consiglieri, in numero non superiore a quattro, deleghe speciali su specifiche materie o per la rappresentanza del Comune in seno ad enti, istituzioni o aziende, le cui nomine non sono riservate per legge ad altro organismo. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio. La delega speciale al singolo consigliere comunale su specifiche materie o per coordinamento nell'esame e nello studio di problemi specifici non può, in ogni caso, comprendere competenze specifiche e proprie dell'assessore.

2. Le deleghe devono prevedere un termine di scadenza e non danno diritto ad indennità speciali.
3. Il Consigliere delegato è invitato alle riunioni di Giunta nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico. Egli partecipa alla discussione con voto consultivo.

Art. 37

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il vicesindaco può procedere anche alla nomina o revoca degli assessori. L'indennità prevista per il vicesindaco deve consistere, per il periodo di concreto esercizio dei poteri sostitutivi in un importo pari a quello spettante al Sindaco.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 38

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 39

Dimissioni, Impedimenti, Rimozione, Decadenza Sospensione o Decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di impedimento o di assenza temporanea nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio avendo efficacia posticipata. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio comunale, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Capo V

La Giunta Comunale

Art. 40

Ruolo e funzioni

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 41

Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da non meno di due e non più di sei assessori, compreso il Vicesindaco. Il numero degli assessori è definito dal Sindaco all'interno dei predetti minimo e massimo.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Art. 42

Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 43

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, tenuto conto delle proposte degli Assessori.
2. In caso di assenza del Sindaco, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal Vice-Sindaco.
3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà arrotondata per eccesso dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.
4. Tutte le deliberazioni della Giunta sono assunte con votazione palese.
5. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.
6. La proposta di deliberazione deve essere corredata dal parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 obbligatoriamente dai responsabili ivi previsti.

Art. 44

Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina un Vicesindaco che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il Vicesindaco deve essere scelto fra gli Assessori.
2. Della nomina devono essere informati il Prefetto, la Giunta e il Consiglio Comunale.

Art. 45

Attribuzioni della Giunta

Rientra tra le competenze della giunta l'assunzione dei seguenti atti:

a) In materia di programmazione e bilancio:

- Lo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
- Il piano esecutivo di gestione;
- Il prelevamento dal fondo di riserva;
- Le variazioni di piano esecutivo di gestione;
- La proposta di deliberazione di rendiconto della gestione;
- La relazione illustrativa del conto consuntivo;
- L'utilizzo di entrate a specifica destinazione;
- La richiesta di anticipazione di tesoreria;
- Le variazioni al bilancio in via di urgenza, salvo ratifica da parte dell'organo consiliare;
- L'adozione dello schema di programma triennale delle OO.PP.;

b) in materia di urbanistica ed edilizia:

- gli strumenti di pianificazione di terzo livello ovvero i piani di lottizzazione che, di fatto, non abbiano alcuna rilevante incidenza sull'assetto generale del territorio e piani attuativi;

c) in materia di opere e lavori pubblici:

- l'approvazione della proposta di accordo bonario;
- il regolamento disciplinante il riparto del fondo di incentivazione delle progettazioni di opere pubbliche e della redazione di strumenti urbanistici;
- l'approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di un'opera pubblica;

d) in materia di patrimonio:

- tutte le donazioni;
- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

e) in materia di servizi pubblici locali:

- il conferimento di capitale di dotazione all'azienda speciale e all'istituzione;
- l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale e dell'istituzione, previo atto di indirizzo del Consiglio Comunale;
- la verifica dei risultati di gestione dell'azienda speciale e dell'istituzione;
- l'attività di vigilanza sulle aziende speciali e sulle istituzioni;

f) in materia di affari istituzionali:

- propone al Consiglio i Regolamenti;
- il parere sulla proposta di programma di mandato da sottoporre al Consiglio da parte del capo dell'Amministrazione;
- la denominazione di borgate o frazioni, di strade e piazze;
- l'adesione ad associazioni e consorzi;
- propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- la concessione del patrocinio dell'Amministrazione;
- l'emanazione di direttive relative ad atti di governo di sua competenza;

g) in materia di tributi e tariffe:

- le tariffe;
- le aliquote d'imposta;
- la detrazioni;
- le riduzioni ed esenzioni;
- le variazioni di limiti reddito;
- la misura della copertura del costo dei servizi a domanda individuale;

h) in materia di personale:

- i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la dotazione organica;
- i criteri per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa;
- la richiesta di riclassificazione della sede di segreteria a seguito di variazione demografica;
- l'autorizzazione a sottoscrivere il contratto collettivo decentrato integrativo;
- l'assegnazione di obiettivi e risorse finanziarie ai responsabili di servizio e degli uffici e di Aree;
- l'attribuzione di un'indennità ad personam integrativa del trattamento economico di cui al CCNL a dirigenti, alte specializzazioni assunti con contratti a tempo determinato;

- l'attribuzione di un'indennità forfettaria sostitutiva del trattamento economico accessorio al personale degli uffici di staff di capo dell'amministrazione, assessori e giunta;
- fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards, i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- l'adozione del Piano Triennale del fabbisogno del personale;
- determina ed individua le unità organizzative responsabili per ciascun tipo di procedimento secondo la legge 241/90;
- decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
- adotta in materia di gestione del contenzioso, i provvedimenti di cui al successivo art. 85 comma 5.

Art. 46

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, ed indirizzate al Sindaco. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta, al Consiglio.

Art. 47

Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta, ai sensi dell'art. 53 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la

segreteria che provvede a notificare al Sindaco, agli assessori ed ai Presidenti dei gruppi consiliari entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Titolo III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I

Partecipazione e decentramento

Art. 48

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Capo II

Associazionismo e volontariato

Art. 49

Associazionismo

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto, favorisce la formazione di organizzazioni a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi a domanda individuale.
2. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra cittadini e le forme di solidarietà agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti nell'Albo di cui al successivo comma, sono assicurati vantaggi economici, diretti ed indiretti, secondo i criteri contenuti nel regolamento prescritto dall'articolo 12 della legge 2 agosto 1990, n.

241 e attraverso la regolamentazione della propria autonomia impositiva e finanziaria, nel quadro delle tasse e diritti per servizi pubblici.

3. E' istituito un Albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune.
4. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati le finalità perseguite, e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, il soggetto dotato di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
5. Le Associazioni e le altre libere forme associative possono ottenere l'iscrizione all'Albo allorquando i fini delle stesse corrispondano a quelli del Comune e siano assicurate la rappresentatività degli interessi dei cittadini, la strutturazione democratica, il principio della mutualità e la partecipazione degli iscritti.
6. La valorizzazione delle libere forme associative può essere favorita attraverso idonee forme di partecipazione all'Amministrazione locale.
7. Le Associazioni e le altre libere forme di associative iscritte all'Albo:
 - Potranno essere consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;
 - Potranno ottenere il Patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
 - Potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi Comunali secondo le modalità previste dai Regolamenti;
 - Potranno adire il Difensore Civico.

Art. 50

Contributi alle associazioni

1. Il Comune di Ferrandina valorizza e sostiene le libere associazioni e le organizzazioni del volontariato, agevolandone i rapporti con l'Amministrazione e favorendo, in un contesto di compartecipazione ai costi di gestione, l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi comunali in base a principi di trasparenza, di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale delle attività svolte dalle stesse.
2. L'utilizzo di strutture, beni strumentali e servizi, nonché la concessione di contributi alle associazioni ed alle organizzazioni del volontariato devono rispettare i criteri e le modalità stabiliti in apposito regolamento, in modo da garantire pari opportunità.
3. Ogni anno la Segreteria generale del Comune provvede a pubblicare all'albo pretorio l'avviso di deposito dell'elenco delle associazioni che hanno presentato

domanda e di quelle alle quali il Comune ha concesso strutture, beni strumentali, servizi e contributi.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato, riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 51

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Capo III

Modalità di partecipazione

Art. 52

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme, volta per volta, ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
3. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
4. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

5. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 53

Iniziativa popolare, istanze, petizioni

1. I cittadini hanno facoltà di presentare al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco istanze scritte. Le istanze consistono nel richiedere al competente organo amministrativo comunale informazioni o l'assunzione di un determinato atto o comportamento rivolto a soddisfare un interesse privato o diffuso. L'organo investito dalla istanza ha obbligo di dare risposta e, se previsto dalla legge, di deliberare in merito.
2. Gli elettori e la Consulta delle Libere Associazioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco petizioni scritte. Le petizioni consistono nel rappresentare al competente organo una o più esigenze concrete e collettive presenti nel seno del corpo sociale. L'organo investito dalla petizione ha obbligo di dare risposta, ma non è tenuto a deliberare in ordine ad essa.
3. Gli elettori e la consulta delle Libere Associazioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco proposte scritte. Le proposte consistono nel sottoporre all'attenzione del competente organo l'opportunità di assumere un determinato atto o di disporre un intervento nell'interesse collettivo. L'organo investito dalla proposta ha facoltà di dare risposta, senza tuttavia l'obbligo di deliberare in ordine ad essa.
4. Le istanze, le petizioni e le proposte popolari sono indirizzate al Sindaco, presentate all'ufficio protocollo del Comune e assegnate al dirigente dell'unità organizzativa competente per materia, ai sensi e per gli effetti di cui al capo II della legge 7 agosto 1990 n. 241. La suddetta unità, istruita la pratica riguardante l'istanza o la petizione o la proposta ad essa assegnata, su direttiva del sindaco, la sottopone all'organo a cui spetta decidere in merito, come previsto nei commi precedenti lo stesso ufficio informa sull'esito della pratica coloro che hanno presentato le istanze, le petizioni e le proposte.

Art. 54

Cittadini dell'Unione Europea e di altra nazionalità

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e di altra nazionalità regolarmente soggiornanti, il Comune:

- Favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione Europea e di altra nazionalità regolarmente soggiornanti;
- Promuoverà la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e di altra nazionalità in possesso di regolare permesso di soggiorno, alla vita pubblica locale.

Art. 55

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 40 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale di carattere consultivo e deliberativo (o propositivo) di atti amministrativi.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto comunale;
 - b) Regolamento del consiglio comunale;
 - c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 120 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.

7. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 56

Azione Popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio, presso qualunque organo di giurisdizione, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
4. Con tale mezzo l'elettore-attore popolare non agisce in difesa di un interesse individuale, bensì in difesa di interesse di cui è portatore come membro della collettività.
5. Il Sindaco ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, sottopone la questione all'esame della giunta comunale, perché verifichi se sussistano o meno le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse del Comune, entro i termini di legge.
6. Ove la giunta ritenga fondati i motivi dell'azione popolare, adotta gli atti necessari, informando coloro che hanno intrapreso l'iniziativa.
7. Ove, invece, non ritenga che sussistano elementi per promuovere l'azione di tutela diretta degli interessi del Comune lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Art. 57

Diritto del cittadino all'informazione - Accesso

1. Il Comune assicura ai cittadini, singoli e associati, il soddisfacimento del diritto, nell'ambito dello specifico previsto regolamento comunale, di informazione e di accesso ai documenti dei quali il Comune è in possesso o concernenti attività svolte da Enti, Aziende ed organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune o sottoposte al suo controllo.
2. Attraverso la garanzia di detto diritto il Comune intende conseguire i seguenti obiettivi:
 - Agevolare il cittadino ad avere notizie, in forma semplice e corretta, sui servizi comunali di cui può disporre;
 - Attivare la partecipazione del cittadino con mezzi adeguati, in modo che l'istituzione sia effettivamente uno strumento al servizio della Comunità;
 - Consentire al cittadino di comunicare con immediatezza e semplicità al Comune le sue osservazioni o i suoi suggerimenti sulle attività o sul funzionamento dei servizi;
 - Assolvere in modo puntuale e tempestivo agli obblighi che la legge pone a carico del Comune in materia di diritto all'informazione, alla partecipazione ai procedimenti amministrativi, all'accesso ai servizi e alle strutture del Comune a favore dei cittadini in generale o di quelli che sono particolarmente interessati alla formazione di atti del Comune.
3. Gli atti, la cui pubblicazione è prevista dalla legge, sono affissi all'albo pretorio del Comune. In relazione alla tipologia e alla rilevanza dell'atto si utilizzano altre forme di moderna comunicazione.
4. Tra gli strumenti da attivare per il raggiungimento dei fini suddetti rientrano: l'Ufficio comunale di Relazioni con il pubblico, dotato di adeguato servizio telefonico; la guida dei servizi comunali; il notiziario comunale; ogni altro strumento telefonico, informatico, telematico, atto a consentire rapporti concreti e immediati tra istituzioni e cittadino.
5. Con regolamento comunale vengono disciplinate le modalità con cui il Comune assolve ai doveri indicati nei commi precedenti.
6. I cittadini, come pure chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, hanno diritto di accesso ai documenti in possesso del Comune.
7. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento comunale, che il Consiglio adotta tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 24, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Sindaco può temporaneamente escludere

o differire, con motivata dichiarazione, l'esibizione di uno o più atti e documenti, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. Nel regolamento di cui sopra si deve tener conto della tutela dei dati personali presenti nei documenti richiesti, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 675 del 31.12.1996 e successive modifiche.

8. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata al Sindaco di esame e di estrazione di copia degli atti e dei documenti amministrativi.
9. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
10. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura ai consiglieri comunali, ai cittadini e alle Libere Associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
11. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui all'articolo 24, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Trascorsi senza esito trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.
12. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'articolo 25, commi 5 e 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sopra richiamata o chiedere al difensore civico che siano riesaminate le suddette determinazioni e secondo la procedura di cui all'art. 15 legge n° 340/2000 di sostituzione del comma 4 art. 25 legge 241/90.

Art. 58

Partecipazione e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.
2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono stabiliti con il regolamento per il

procedimento amministrativo, e sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei a garantirne alla popolazione la conoscenza.

Art. 59

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La Giunta comunale determina nei termini stabiliti da apposito regolamento comunale, le unità organizzative responsabili di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.
3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.
4. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo. Debbono inoltre stabilire gli organi preposti a valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi, il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

Capo IV

Il difensore Civico

Art. 60

Istituzione

1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento giuridico vigente.
3. Il Difensore civico può esercitare le sue funzioni anche in più Comuni: in tal caso tra gli stessi Enti sarà stipulata una apposita convenzione.
4. Il Comune provvede a dotare il Difensore civico di una sede idonea, del personale e delle attrezzature necessarie per il buon funzionamento della sua attività.

Art. 61

Elezione

1. Il Difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini italiani che, per preparazione ed esperienza, assicurino la massima garanzia, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. Deve essere in possesso della laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio.
4. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
5. L'incarico di Difensore civico è incompatibile anche per coloro che, nei confronti del Comune, delle Istituzioni, Aziende, Consorzi ed Enti dallo stesso dipendenti o ai quali esso partecipa, si trovano ad essere:
 - a) dipendenti anche con rapporto a tempo determinato;
 - b) Revisore dei conti;
 - c) legati al Comune da rapporti di carattere professionale o di lavoro autonomo;
 - d) titolari, amministratori, dirigenti di Enti ed imprese che hanno rapporti contrattuali per opere o somministrazioni che costituiscono oggetto di rapporti economici;
 - e) titolari, amministratori, dipendenti di società e di imprese concessionarie di servizi pubblici comunali.
6. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

Art. 62

Durata in carica e Revoca

1. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2. Per consentire la continuità della funzione, i poteri del Difensore civico sono prorogati fino ad un massimo di sei mesi dalla data di proclamazione dei nuovi consiglieri eletti.
3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, su proposta motivata del Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Il Consiglio comunale esamina e delibera sulla proposta, con votazione segreta e a maggioranza assoluta.

Art. 63

Funzioni

1. Dietro richiesta di chiunque abbia comprovati interessi, il Difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti, per assicurare che il procedimento amministrativo segua un corso regolare e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per ovviare alle disfunzioni rilevate.
3. Il Difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che costituiscano motivi di preoccupazione per la cittadinanza. Il Difensore civico svolge, inoltre, le funzioni di controllo degli atti del Consiglio comunale e di quelli della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 127 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche.
4. Il Difensore Civico ha anche il compito di verificare la legittimità del diniego o del differimento dell'accesso ai documenti comunali nei confronti dei cittadini.
5. Al Difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto stabilite dal Consiglio comunale entro il limite massimo previsto dalla legge per gli assessori comunali.

Art. 64

Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o gli Enti ed Aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi sessanta giorni senza relativo riscontro o qualora esso sia ritenuto insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore civico.
2. Il Difensore civico può convocare il Segretario generale, i dirigenti o i funzionari o gli istruttori direttivi del Comune per l'esame di una pratica o di un procedimento. Il Difensore civico, con avviso scritto, convoca il Segretario tramite il Sindaco, i dirigenti tramite il Segretario, i funzionari e gli istruttori direttivi tramite il dirigente e/o responsabili uffici e servizi e/o Aeree o in sua mancanza tramite il Segretario.
3. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli Enti ed Aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve informare il Sindaco del comportamento dei funzionari e/o degli istruttori direttivi che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
4. Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria ordinaria civile o penale, o l'autorità giurisdizionale amministrativa o contabile.

Art. 65

Relazione al Consiglio

1. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione ed espressa su di essa una valutazione, adotta le determinazioni ritenute più opportune.

TITOLO IV

Attività Amministrativa

Capo I

Art. 66

Principi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplificazione delle procedure.

2. Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 67

Statuto dei Diritti del Contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrata dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
 - a) All'informazione del contribuente;
 - b) Alla conoscenza degli atti e semplificazione;
 - c) Alla chiarezza e motivazione degli atti;
 - d) Alla remissione in termini
 - e) Alla tutela dell'affidamento e della buona fede – agli errori del contribuente;
 - f) All'interpello del contribuente

Art. 68

Servizi Pubblici Comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Nell'ambito dei servizi pubblici, l'attività di produzione e servizi deve essere rivolta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

3. Il Comune assume oltre ai servizi pubblici locali, c.d. essenziali ed indispensabili nonché obbligatori, tutti quelli che in un certo momento storico corrispondono alle esigenze della comunità.

Art. 69

Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale

1. E' stabilita la separazione giuridica ed economica-finanziaria tra immobilizzazioni per lo svolgimento dei servizi (reti, ecc) ed erogazione vera e propria dei servizi stessi in rapporto diretto con l'utenza finale.
2. Le condizioni, le modalità, l'esecuzione, l'attuazione della gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale avviene nel rispetto dell'art. 113 del T.U. D. Lgs. n. 267/2000 così come sostituito dall'art. 35 legge 28.12.2001 n. 448 e secondo il regolamento ivi previsto al comma 16.

Art. 70

Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale

1. Per i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale – secondo l'art. 113 bis T.U. D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dall'art. 35 comma 15 Legge 28.12.2001 n. 448 la relativa gestione avviene mediante affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali, consorzi e società di capitali costituite o partecipate dall'Ente locale, fermo restando la possibilità della gestione in economia in conseguenza delle ridotte dimensioni o delle particolari caratteristiche del servizio gestito.
2. I servizi citati, in presenza di ragioni tecniche, economiche, o di utilità sociale, possono essere affidati a terzi in base a procedure di evidenza pubblica.

Art. 71

Servizi Culturali e del tempo libero

1. Il Comune può procedere all'affidamento diretto esterno dei servizi culturali e del tempo libero e ricreativi. Tale affidamento può avvenire anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dall'Ente locale.

2. E' previsto in tale ottica, anche l'ingresso del Comune in associazioni e fondazioni già operanti.

Art. 72

Azienda Speciale

1. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
2. L'azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 73

Organi dell'Azienda

1. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
2. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, è determinato dallo statuto dell'azienda. Gli stessi sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal consiglio comunale. I candidati alla carica sono scelti al di fuori del consiglio comunale, tra persone che abbiano i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale e una comprovata competenza tecnico-amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private.
3. La selezione delle candidature avviene sulla base di un avviso pubblico che deve indicare le caratteristiche dell'incarico da assegnare e le professionalità richieste. Le modalità per la presentazione delle candidature e per la verifica dei requisiti sono determinate dalla delibera consiliare che approva l'avviso pubblico.
4. I candidati alla carica di presidente e di consigliere di amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
5. Il presidente e il consiglio di amministrazione dell'azienda sono nominati per un periodo corrispondente al mandato del sindaco e restano in carica sino alla nomina dei successori.

6. Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione dell'azienda possono essere revocati su proposta motivata del sindaco. La revoca può avvenire solo per gravi irregolarità nella gestione o per esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dal consiglio comunale o per documentata inefficienza, ovvero per pregiudizio degli interessi del Comune o dell'azienda stessa.

7. Alla sostituzione dei singoli membri del consiglio di amministrazione, o dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco con le modalità di cui ai commi 2. (due) e 3. (tre) del presente articolo.

8. I nominati hanno l'obbligo di tenere un costante rapporto informativo con il sindaco ed il consiglio comunale. A tal fine è fatto obbligo agli stessi di trasmettere al sindaco una relazione semestrale da iscriversi all'ordine del giorno del consiglio comunale nella prima seduta utile. Il sindaco è tenuto ad inviare copia dei provvedimenti di nomina ai capigruppo entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione.

9. Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, viene nominato dal consiglio di amministrazione secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto dell'azienda.

Art. 74

Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per la gestione di uno o più servizi, dotato di autonomia gestionale.

2. La delibera del consiglio comunale che costituisce l'istituzione è approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati. Essa specifica l'ambito di attività della istituzione ed individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla istituzione medesima.

3. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento approvato dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, che determina, conformemente a quanto previsto dallo statuto, le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e tutto quanto riguarda l'istituzione medesima.

4. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento di contabilità del Comune. I revisori dei conti del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 75

Organi dell'Istituzione

1. Sono organi dell'Istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
2. Il consiglio di amministrazione dell'Istituzione è composto da un massimo di 5 (cinque) membri compreso il presidente. La nomina del presidente e del consiglio di amministrazione è effettuata dal sindaco sulla base degli indirizzi del consiglio comunale. I candidati alla carica sono scelti al di fuori del consiglio comunale tra persone che abbiano i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale scelti sulla base di una selezione da effettuarsi secondo le modalità di cui all'Art. 73 (settantatre) comma 3. (tre).
3. Il presidente e il consiglio di amministrazione sono nominati per un periodo corrispondente al mandato del sindaco e restano in carica fino alla nomina dei successori. Possono essere revocati anticipatamente con le stesse modalità di cui all'Art. 73 (settantatre) commi 6. (sei) e 7. (sette).
4. Il direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione e gestione della stessa. E' nominato dal sindaco con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal regolamento dell'Istituzione.

Art. 76

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata e le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 77

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di una o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 12 del presente statuto

4. Il Sindaco o un assessore suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 78

Accordi di Programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove, sulla base di un o.d.g. del consiglio comunale la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente delle Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede, altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
3. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso, deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza, decorrenti dalla data di ricezione.

Art. 79

Società di Capitali

1. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, alle condizioni, modalità e nel rispetto ed in esecuzione dell'art. 116 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 35 comma 12 lettera e della Legge 28/12/2001 n. 448.

2. In ogni caso il Comune, nell'ambito della gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, di cui al citato art. 116 D. Lgs. n. 267/2000, può costituire o partecipare a tutte le Società di capitali previste dal Codice civile e senza vincolo in ordine alla necessità della maggioranza di capitale pubblico.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e viene garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione, secondo le norme di legge previste in materia.
4. Il sindaco sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale nel settore, in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società di capitali.
6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società di capitali e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO V

Organizzazione degli uffici, del personale e del lavoro

CAPO I

Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 80

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - Una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - L'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - L'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
2. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi

costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

3. L'organizzazione è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi comunali elettivi.
4. Per il perseguimento di tale finalità si adoperano con distinti ruoli e distinte sfere di azione, nella pari dignità istituzionale, gli organi elettivi, cui spettano poteri di indirizzo e di controllo, e gli organi burocratici, cui spetta la gestione amministrativa.

Art. 81

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi e/o dirigenti ed al direttore generale ove esistente.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
5. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
6. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i Sindacati che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

Art. 82

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare le attribuzione e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili e/o dirigenti spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 83

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico del personale determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del

personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 84

Compiti dei Responsabili uffici e servizi

1. Sino all'eventuale istituzione e nomina dei dirigenti, ai responsabili degli uffici e servizi e settori, o ai funzionari responsabili delle posizioni organizzative, individuati dal Sindaco, spetta l'esercizio delle seguenti funzioni:

tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico, tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale compreso l'autorizzazione al lavoro straordinario, le ferie, i recuperi e le missioni;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- j) la presidenza della "delegazione di parte pubblica" nell'ambito della delegazione trattante di cui ai rapporti delle "relazioni sindacali" secondo il C.C.N.L. dei dipendenti con il relativo funzionario individuato dalla giunta comunale.

2. Spettano, altresì, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e

controllo politico-amministrativo degli Organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.

3. Il Sindaco può delegare o attribuire ai responsabili ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti. I responsabili delle suddette competenze, possono, dal Sindaco, essere nominati anche a prescindere dalla categoria (secondo la classificazione prevista dal vigente C.C.N.L.) di appartenenza rispetto alle funzioni da assolvere ed in deroga ad ogni diversa disposizione legislativa, statutaria, regolamentare e contrattuale, accertatane l'attitudine e la competenza in materia.
4. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i Responsabili degli uffici e servizi e/o Aree, i dirigenti del comune possono stipulare, previa delibera di indirizzo della Giunta, contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
5. Il funzionario responsabile di area emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazioni di norme legislative e regolamentari.
6. Le ordinanze di cui al comma 6 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forma di pubblicità che li rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
7. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
8. In caso di assenza del Sindaco, dette ordinanze contingibili ed urgenti sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
9. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

Art. 85

Rappresentanza Legale dell'Ente

1. Nel rispetto del principio di separazione delle competenze tra organi di governo (poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo) e dirigenti e/o apicali responsabili di uffici e servizi e Area e dell'esclusività delle attribuzioni gestionali di quest'ultimi, la rappresentanza legale dell'ente e la rappresentanza legale in

giudizio spetta ai dirigenti e/o responsabili apicali di uffici e servizi o di Area competenti titolari dei poteri di gestione.

2. La rappresentanza legale dell'Ente, ossia giuridica, è relativa ai provvedimenti che impegnano il Comune verso l'esterno e di contenuto gestionale e che rappresentano compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo.
3. In merito alla rappresentanza legale in giudizio, preliminarmente - gli atti di gestione del contenzioso – l'atto di costituzione in giudizio – l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente, la promozione o la resistenza in una lite, transazione di una controversia pendente o potenziale, sono considerati atti di gestione.
4. L'organo monocratico interno che rappresenta il Comune in giudizio, attivamente e passivamente nella capacità processuale e nella capacità di stare in giudizio è individuato nel dirigente e/o responsabile apicale degli uffici e dei servizi, secondo la rispettiva competenza *ratione materiae* o all'uopo nominato dal sindaco o secondo la relativa disciplina prevista nel regolamento degli uffici e dei servizi, riconoscendogli la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti. Sarà il dirigente e/o apicale ad avere competenza ad adottare l'atto con il quale si stabilisce di costituirsi in giudizio (agire o resistere) rendendo conto delle ragioni di opportunità e di legittimità che giustificano la costituzione stessa.
5. Al dirigente e/o apicale compete pertanto, nell'esplicazione della propria autonomia gestionale, tra gli altri compiti:
 - compiere la scelta di promuovere o resistere alle liti;
 - emanare l'atto con il quale si determina di agire in giudizio;
 - affidare l'incarico al professionista legale;
 - rappresentare, in generale l'Ente locale in giudizio;
 - sottoscrivere la procura alle liti.

La suddetta attività in materia di gestione del contenzioso sarà comunque preceduta dall'adozione di un atto deliberativo da parte della giunta, nell'esercizio dei suoi poteri residuali nel regime delle competenze istituzionali di indirizzo, quando il giudizio riguarda una deliberazione del consiglio o della giunta o anche un atto di governo del Sindaco, onde permettere, agli organi di governo dell'Ente l'esercizio dell'inviolabile diritto di difesa. Così, in ugual modo, l'attività in materia di gestione del contenzioso sarà preceduta da un atto deliberativo della giunta, avente il carattere di mero indirizzo quando, pur scaturendo il giudizio da una "determina" o comunque da un atto avente natura gestionale, dall'esame dell'oggetto del giudizio stesso, assumono rilievo, oltre ai profili eminentemente

tecnico-giuridici, soprattutto aspetti più latamente politici coinvolgendo, ad esempio, scelte fondamentali per la vita dell'Ente o riguardanti gli elementi costitutivi del Comune (territorio, popolazione ecc.) o interessi pubblici di preminenti e fondamentali valori.

6. Al Sindaco spetta sempre la rappresentanza istituzionale dell'Ente (cerimonie ufficiali, rapporti con autorità pubbliche ecc.).

Art. 86

Incarichi di alta specializzazione

1. E' prevista, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale di alta specializzazione o funzionari dell'Area Direttiva nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può essere assegnata, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D. Lg.vo n. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 87

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 88

Ufficio di indirizzo e controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti

dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie.

CAPO II

Il Segretario Comunale e direzione dell'organizzazione

Art. 89

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, il quale funzionalmente dipende dal Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali, il Segretario è confermato.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
4. Il rapporto di lavoro del Segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi di categoria, e dalla legge.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi può prevedere la figura del Vice Segretario, che deve essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie o ausiliarie del Segretario comunale, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Il Vice Segretario è scelto, con provvedimento del Sindaco, tra i responsabili apicali degli uffici e servizi del Comune e continua a svolgere il suo incarico di direzione.

Art. 90

Attribuzioni e compiti del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune.
2. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e di consiglio e cura la redazione dei verbali.
3. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta e al Sindaco.
4. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggetta a controllo eventuale del difensore civico.
5. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari, dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
6. Svolge attività propositiva e di impulso per l'adozione di provvedimenti collegiali, nei confronti del consiglio comunale e della Giunta Comunale, riguardanti novità normative suscettibili, istituzionalmente, di adozione di nuovi provvedimenti amministrativi e regolamentari.
7. Sovrintende alle funzioni dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e servizi, fermo restando le competenze del Sindaco, e ne coordina l'attività, ad esclusione della gestione dell'Ente, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.
8. Esprime pareri e proposte sulla nomina e sostituzione dei responsabili degli uffici e servizi se previamente consultato dal Sindaco.
9. Supporta, con attività di studi, ricerche ed indicazioni in dottrina ed in giurisprudenza, su richiesta degli interessati, i provvedimenti da adottare da parte dei Responsabili degli uffici e servizi.
10. E' incaricato di tenere aggiornata una raccolta delle norme, della giurisprudenza e delle tesi dottrinarie autorevoli, che determinano le funzioni comunali. Essa viene comunicata ad ogni amministratore comunale ed è conservata per la pubblica consultazione dei cittadini.
11. Comunica al Sindaco ed al Presidente del consiglio ogni innovazione normativa di particolare valenza giurisprudenziale suscettibile di modifica a statuto e regolamenti dell'Ente.
12. Viene delegato e/o incaricato dal Sindaco a rappresentare il Comune nelle relazioni con la Istituzione Pubblica quando la materia interessata riguarda e comprende aspetti di particolare complessità giuridica.

13. Su richiesta del Sindaco, o quando ne venga comunque a conoscenza, il Segretario comunale relaziona ed indica gli eventuali vizi di legittimità ricadenti sui provvedimenti adottati dai Responsabili degli uffici e dei servizi.
14. Il Segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio per la particolare specificità della materia contrattuale e per la carenza organizzativa di un ufficio preposto, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
15. Su richiesta del Sindaco, il Segretario comunale dovrà assistere e supportare con attività giuridico-amministrativa particolari istanze di cittadini portatori di interessi pubblici ed istituzionalmente protetti.
16. Il Segretario comunale svolge le altre funzioni e compiti stabili per legge statale e regolamentare.
17. Collabora, su richiesta, con il Difensore Civico.
18. Partecipa, con funzione referente e, se richiesto, consultiva, alla Conferenza di Servizi.
19. Emanava circolari esplicative di leggi e regolamenti.

Art. 91

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Qualora non risulti stipulata la suddetta convenzione ed in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale cui gli compete un'indennità aggiuntiva.

Art. 92

Compiti e funzioni del Direttore Generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi gli obiettivi degli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizi che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di inosservanza dei programmi dell'Ente.
4. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
5. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili degli uffici e servizi;
 - f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

TITOLO VI

La Responsabilità

CAPO I

La Responsabilità

Art. 93

Patrocinio legale

1. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile nei confronti di un suo amministratore, del Segretario comunale o di un dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'inizio del procedimento facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento.
2. In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente chiederà la restituzione agli interessati di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.
3. L'Amministrazione ha facoltà di stipulare con istituti assicurativi polizze per la copertura dei danni, rischi ed infortuni, causati nell'esercizio delle loro funzioni dagli amministratori, dal Segretario generale, dai dirigenti e/o responsabili uffici e/o Area e dal responsabile del servizio finanziario.

Art. 94

Responsabilità per mancata attuazione degli obiettivi e programmi

1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativo-contabile prevista dall'ordinamento vigente, i dirigenti se esistenti o i Responsabili degli Uffici e Servizi e/o Aree, nell'ambito delle rispettive competenze sono responsabili direttamente e personalmente del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi degli organi di governo, loro affidati.
2. Essi sono, altresì, responsabili, in via esclusiva, della legittimità e regolarità tecnica, contabile ed amministrativa degli atti da essi compiuti o prodotti dalla struttura che dirigono, dell'efficienza e dei risultati della gestione, in relazione agli obiettivi dell'Ente, nonché, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e degli uffici ed attività cui sono preposti.
3. Sono, ancora, responsabili dell'osservanza delle direttive generali, dei programmi formulati dagli organi competenti, e regolarmente finanziati in termini di giuridica concretezza economica, nonché, del rispetto dei termini degli adempimenti procedurali di ogni singolo procedimento.
4. I risultati negativi eventualmente rilevati sulla organizzazione del lavoro e nell'attività dell'ufficio, l'inosservanza delle direttive o il mancato raggiungimento

parziale o totale di determinati obiettivi, con riferimento ai programmi previsti di cui al precedente comma, costituiscono elementi negativi valutabili per l'avvio di formali contestazioni degli addebiti e dei consequenziali provvedimenti.

Art. 95

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 96

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco e i responsabili degli uffici e servizi che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti competente, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 97

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggiato il denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Art. 98

Responsabilità dei funzionari

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. I soggetti di cui al primo comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 99

Responsabilità disciplinare

1. I dipendenti del Comune sono sottoposti a responsabilità e procedimento disciplinare per le infrazioni e fatti illeciti connessi secondo i casi, condizioni, modalità e sanzioni previsti per legge e C.C.N.L.

TITOLO VII

Finanza e Contabilità

CAPO I

Ordinamento

Art. 100

Principi

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa e con risorse autonome.
2. Il Comune stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
3. Il sistema delle risorse del Comune risulta così composto:
 - Tributi propri (i tributi sono previsti solo dai soggetti titolari di potestà legislativa: Stato e Regioni, attesa l'esistenza riserva del legge per l'imposizione di prestazioni personali e patrimoniali - art. 23 Cost.);
 - Compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio;

- Fondo perequativo, la cui istituzione e gestione è di competenza esclusiva statale;
- Indebitamento, senza garanzia dello Stato, per finanziare spese di investimento.

Le risorse derivanti dai tributi propri, dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio e dal fondo perequativo dovranno consentire di finanziare integralmente le funzioni pubbliche all'ente attribuite.

Art. 101

Metodi di gestione finanziaria e patrimoniale

1. Il Comune, in quanto azienda economica pubblica, gestisce il suo sistema finanziario e patrimoniale, secondo i criteri di:
 - a) programmazione delle attività e relativa programmazione finanziaria, articolate in termini di obiettivi e risultati conseguibili, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
 - b) controllo interno della gestione aziendale, quale integrazione dei controlli formali previsti dalla legge: detto controllo è volto soprattutto a mettere in relazione i risultati con gli obiettivi per rilevarne gli scarti e per indicarne una valutazione sia in termini sociali sia strettamente economici.
2. La gestione dei beni comunali è ispirata ai principi della finalità sociale e della economicità.
3. Il regolamento di contabilità comunale disciplina le modalità di gestione della finanza e della contabilità del Comune. Prevede inoltre i criteri riguardanti:
 - a) l'uso e la più elevata redditività dei beni comunali;
 - b) la riscossione delle entrate patrimoniali;
 - c) l'accettazione o la rinuncia di lasciti o donazioni;
 - d) l'analisi e le tecniche del controllo di gestione;
 - e) i compiti dei Revisori del conto e la relazione della Giunta comunale sul conto consuntivo;
 - f) il servizio di tesoreria e i servizi comunali che comportano maneggio di denaro;
 - g) il coordinamento della programmazione e della contabilità del Comune con la programmazione e la contabilità delle Aziende speciali e delle Istituzioni comunali;
 - h) le modalità per far conoscere ai cittadini e alle Consulte costituite i contenuti significativi e caratteristici del bilancio comunale.

CAPO II

Gestione finanziaria e patrimoniale

Art. 102

Gestione delle entrate e delle spese

1. Il Comune finanzia le proprie attività impiegando, attraverso razionalità di programmi e di scelte, le risorse proprie e quelle che la legge gli attribuisce.
2. Per garantire un'equa e razionale imposizione tributaria, la Giunta comunale assicura al competente ufficio la dotazione di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari.
3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate, di norma, per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune.
4. La Giunta, per favorire scelte ponderate di spesa, propone al Consiglio comunale, contestualmente al progetto di bilancio annuale, il programma delle opere pubbliche, degli investimenti e delle principali attività. Detto programma comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera, investimento o attività con gli indispensabili elementi descrittivi. Il programma comprende, in particolare, il piano finanziario che individua e finanzia le spese necessarie per la realizzazione e per la gestione delle opere e degli investimenti.

Art. 103

Gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende alla conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurandone la regolare tenuta con strumenti informatici degli inventari dei beni immobili e mobili.
2. Il regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità per garantire l'aggiornamento degli inventari, la loro verifica ed inoltre l'osservanza dell'obbligo di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni comunali da parte dei consegnatari e dei responsabili degli uffici e servizi.

3. Per ragioni di particolare carattere sociale o di interesse pubblico o per favorevoli riflessi sul piano occupazionale del paese e sulle attività economiche, i beni patrimoniali del Comune possono essere motivatamente concessi in comodato.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, nei modi previsti dal regolamento, quando la loro redditività risulta inadeguata al valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, alla realizzazione di opere pubbliche, a spese di investimento, nonché per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi.

Art. 104

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 105

Contabilità comunale: Bilancio

1. Il Comune programma la propria attività finanziaria con il bilancio di previsione nel rispetto delle regole fondamentali della pubblica contabilità come disciplinato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, è redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il bilancio è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini di legge.
3. I documenti di bilancio prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La nomina del commissario in conseguenza del mancato rispetto dei termini di approvazione del bilancio

Art. 106

Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta si procede al commissariamento come segue.
2. Il Segretario comunale attesta con propria nota da comunicare al Sindaco e Presidente del consiglio che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il Sindaco ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del decreto, legislativo 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrative di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.
5. Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere una lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la Segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

Art. 107

Rendiconto delle gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 108

Assetto organizzativo per la gestione finanziaria

1. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi e i modi del loro svolgimento, dettando le relative direttive; contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative, assegnando le risorse finanziarie necessarie e l'eventuale uso di determinati beni.
2. I Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano con la Giunta nella determinazione delle iniziative da intraprendere: a tal fine

sottopongono alla Giunta le loro valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione, nonché in merito ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con le iniziative stesse.

3. Gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati dai Responsabili dei Servizi, rispettivamente in attuazione di quanto stabilito dal Consiglio o dalla Giunta. A tal fine, gli stessi Responsabili propongono l'assunzione dei relativi impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed effettuano i provvedimenti di impegno del Piano Esecutivo di Gestione (qualora adottato) nell'ambito delle competenze e degli importi agli stessi attribuiti.
4. I Responsabili dei Servizi, nel caso in cui ritengano necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione, la propongono con modalità definite dal Regolamento di Contabilità. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.

Art. 109

Revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. A parità di voti, prevale quello più anziano di età. La presentazione delle candidature, l'incompatibilità ed ineleggibilità, le cause di cessazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio dei revisori sono disciplinati dal regolamento di contabilità, in aderenza al disposto del Titolo VII del T.U. n.267/2000 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.
2. I componenti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale funge da presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri;
3. Essi durano in carica tre anni, con inizio dalla data di esecutività della delibera, e sono rieleggibili per una sola volta. In caso di cessazioni dall'ufficio, il Consiglio procede alle surrogazioni entro 30 giorni. In caso di cessazione di parte dei componenti, i componenti eletti in surrogazione scadono insieme con quelli rimasti in carica.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Possono disporre ispezioni, d'iniziativa o a richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente, convocare dirigenti e impiegati del Comune e delle Istituzioni, i quali sono tenuti a fornire le notizie e gli atti loro richiesti. Possono, inoltre disporre l'audizione di rappresentanti del Comune in qualsiasi ente o organismo a cui il comune eroghi contributi, chiedendone il rendiconto. Possono, infine, intervenire alle riunioni di Giunta su invito del Sindaco.
6. Esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo. Esso, in particolare:
 - a) segnala al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
 - b) segnala al Presidente del Consiglio e al Sindaco aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c) sottopone al Consiglio e al Sindaco le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione, formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) partecipa collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti;
 - e) esegue le verifiche periodiche di cassa, in conformità al disposto dell'art.223 del T.U. n.267/2000, comunicando l'esito al Sindaco e alla Giunta, partecipa alle verifiche straordinarie, di cui all'art.224 dello stesso T.U. ed esercita, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell'Ente.
 - f) Accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale dell'Ente siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa secondo le disposizioni di legge previste.
 - g) Esercita funzioni di controllo sugli atti, trasmessi dai responsabili della gestione dell'Ente che li hanno adottati, di acquisto di beni e servizi.

- h) Accerta la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
 - i) Invia annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze specifiche informazioni sui costi della contrattazione decentrata integrativa.
8. I revisori possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza. Il collegio si intende validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.
9. Il Collegio, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Presidente del Consiglio comunale ed al Sindaco. In caso di mancata convocazione del Consiglio, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il Collegio deve riferirne al Prefetto per i provvedimenti di competenza.
10. Il Collegio dei revisori del Comune esercita, con le modalità previste dall'apposito regolamento, il controllo anche sulle Istituzioni comunali.
11. Il regolamento di contabilità disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute, le modalità di riunione del collegio dei revisori, la redazione dei processi verbali, l'indennità da corrispondere al presidente ed ai membri del collegio, e quant'altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno di gestione.

Art. 110

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 5 giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 111

Controllo economico della gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione, ai sensi degli artt. 196 e 197 del D.Lg.vo n. 267/2000 e con le modalità previste dalle norme vigenti e dall'apposito regolamento.
2. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo alla Giunta Comunale ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e ai Responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per una valutazione dell'andamento della gestione dei servizi di loro competenza.

TITOLO VIII

CAPO I

Disposizioni diverse

Art. 112

Assistenza, integrazione sociale e diritti dei portatori di handicaps

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'unità sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5.2.1992, n.104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 113

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 114

Collaborazione fra Enti

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con i Comuni della A.S.L. di competenza ed in particolare con i Comuni contermini, con la Provincia, la Regione ed altri enti pubblici e privati quale mezzo per svolgere, nel modo più efficiente e coordinato, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini e per evitare dispersioni o sovrapposizioni di competenza.

Art. 115

Collaborazione con la Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, funzioni propositive in materia di programmazione regionale e armonizza, sotto il coordinamento della Provincia, i propri atti di programmazione con quelli degli altri Comuni.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni dei piani urbanistici della Provincia, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di concordati programmi di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economici, produttivi, commerciali e turistici, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 116

Valorizzazione frazione (borgata) Macchia

1. Con la riforma agraria degli anni '50 fu istituito nella masseria Macchia in destra Basento dell'agro di Ferrandina, un centro di colonizzazione fondiaria, sede di uffici e di un nucleo operativo che espletavano azioni e servizi nelle aree appoderate di diversi Comuni della Provincia di Matera. Per rispondere ai bisogni e alle necessità delle famiglie insediate sul territorio e sulle superfici adiacenti ai fabbricati della vecchia masseria furono costruiti diversi immobili destinati a: Scuola, ufficio postale, una filiale del Banco di Napoli, chiesa con relativa

parrocchia, un ambulatorio medico, un centro sociale con sala cinematografica e attività commerciali e di ristoro. A servizio dell'area fu realizzata un'urbanizzazione primaria minima: strade, rete idrica, fognante e di pubblica illuminazione. La vecchia masseria macchia trasformata in centro operativo della riforma avendo acquisito una certa autonomia per i servizi essenziali offerti alla popolazione rurale, ottenne il riconoscimento di frazione (borgata) Macchia con decreto del Presidente della Repubblica. Con l'avvento dell'industrializzazione Val Basento la frazione si arricchì di attività produttive e commerciali e quindi rispondeva sia ai bisogni della popolazione rurale sia delle maestranze e degli addetti alle attività industriali. Nel frattempo la frazione si è attrezzata di impianti sportivi (campo di calcio e da tennis) e ricettivi (albergo-ristorante) e del palazzo degli uffici del consorzio industriale. Con la cessazione della riforma fondiaria e la crisi dell'industria degli anni ottanta la borgata, in proprietà ALSIA ha subito un progressivo degrado. L'Amministrazione comunale di Ferrandina, vista l'esistenza di numerosi immobili in stato di precarietà per mancanza di manutenzione e con reti stradali, fognarie e della pubblica illuminazione che vanno ammodernate sul piano tecnologico e funzionale, attua azioni di recupero del patrimonio esistente anche acquisendo gli immobili dal relativo proprietario "Alsia".

Costituisce impegno degli organi di governo del comune di Ferrandina assicurare sia il pieno recupero e lo sviluppo complessivo della frazione Macchia, sia la sua funzione di centro attività e di garanzia dei servizi essenziali per le popolazioni rurali operanti nell'agro e per gli addetti alle attività industriali ed artigianali della Valbasento. Con il recupero urbano della frazione Macchia, si attueranno iniziative ed utili azioni mirando a farne un centro di attività produttive, commerciali e di servizio il cui sviluppo dovrà sbloccare il fenomeno della dispersione demografica. In tale ottica (ed avendo il comune già in passato partecipato direttamente agli interessi pubblici istituzionali della frazione macchia con un'apposita "delegazione amministrativa") sarà attuato un diretto collegamento tra l'azione amministrativa del Comune ed i bisogni degli amministrati cittadini di Macchia, ivi prevedendo un apposito ufficio temporaneamente dislocato del Comune, che non solo effettui un monitoraggio dei bisogni collettivi in relazione ai servizi pubblici da erogare, ma che effettui un inventario del patrimonio della frazione stessa preponendovi un dipendente dell'Ente esperto nella rilevazione dei beni.

Valorizzazione Castello di Uggiano

Notizie storiche

1. Il castello di Uggiano è un immobile costituito dai ruderi di un'antica fortezza medievale situata nel territorio comunale di Ferrandina. Con decreto Ministeriale del 04/02/1971, l'immobile è stato sottoposto alle disposizioni della legge 01/06/1939 n. 1089, sulla "tutela delle cose di interesse archeologico, architettonico, artistico e storico". Il castello di Uggiano sorge sul dosso di una collina, situata a circa 5 Km a nord-ovest dell'abitato di Ferrandina, a 497 mt. sul livello del mare il sito si estende tra:

- Il canale Lavannara ed il fosso del Varvero (nord-ovest);
- Le formazioni argillose calanchive delle coste di Uggiano, lungo il torrente Vella (sud-est).

Il castello è raggiungibile, da Ferrandina percorrendo la provinciale per Salandra per circa 2 Km. sino al dosso della contrada Serra; lì si innesta una strada interpodereale asfaltata che si arresta, dopo altri 3 km all'altezza della Masseria Lisanti posta alle falde della collina di Uggiano. La collina domina una vasta estensione di terreno: dalla sua sommità è visibile il percorso viario che da Craco e Montalbano Jonico giunge sino al mar Jonio, spingendosi fino ai monti calabresi. Pertanto Uggiano ha assunto valore strategico già a partire dai primi insediamenti. La sua importanza territoriale, deriva, inoltre dal fatto che è posto al centro di due direttrici di movimento:

- a) la prima sud-nord, dal mare verso l'interno (e viceversa);
- b) la seconda est-ovest, lungo la linea che parallelamente al mare Jonio, partendo da Maratea e attraverso le cinque valli lucane, giunge al senese.

Le origini del castello non sono ben documentate. Il primo insediamento probabilmente, nacque come "pago" di Metaponto e come presidio alla grossa arteria viaria e commerciale che, seguendo il percorso del torrente Vella, si dirigeva verso l'interno. Dopo la distruzione di Metaponto (II sec. A.C.) e con l'avvento di Roma, Uggiano subì un notevole ridimensionamento cui conseguì un forte depauperamento della zona. I romani, infatti, impegnarono le loro risorse a potenziare le strade che dalla Campania portavano in Calabria (Moliternum, Grumentum) ed in Puglia (Potenza, Melfi, Venosa, Brindisi).

La prima notizia relativa ad Uggiano è del 1023 e 1029, quando Lupo Protospata descrive che due musulmani, Rajca e Safar assediaron il Castello Uggiano e si riappacificarono con gli stessi abitanti. Viene documentato, così il valore strategico dell'insediamento che il 6 febbraio del 1068, permette a Roberto il Guiscardo di

rintanarvisi non avendo egli ancora preso Montepeloso (Irsina) come riporta lo stesso Romualdo Salernitano. Nel catalogus baronum, ovvero l'elenco normanno dei feudatari e suffeudatari tenuti al servitium feudale, si evince che un Rogerius de' Ogiano possedeva il feudo di Sant'Arcangelo, offrendo un soldato o, in aggiunta, due soldati, per una rendita di 20-40 once d'oro. Null'altro si conosce dell'insediamento, che dunque doveva possedere già alcune fortificazioni. Nel 1269 il feudo viene donato a Pietro de' Bellomonte, Conte di Montescaglioso. Di ciò non abbiamo una fonte autentica, ma nel 1275 il feudo è nelle mani di Giovanni Monteforte, genero di Pietro. In quest'ultimo documento si parla di "soldati e civili", che la Cancelleria Angioina degli anni 1276-1277 registra in una popolazione di 400 fuochi, tassata per 100 once 29 tari ed 8 grana. Nel 1280 anche l'insediamento di Uggiano deve provvedere alla riparazione del castello di Melfi. Il feudo di Andria insieme ad Uggiano, passò ad Azzo d'Este nel 1308, raccolto in dote dalla moglie Beatrice, ultima figlia di Carlo II d'Angiò, la quale rimasta vedova risposò in seconde nozze Bertrando del Balzo, cui portò questa dote che si unì alla contea di Avellino e di Montescaglioso. Alla guida del feudo successe il figlio Francesco I, poi il nipote Guglielmo, indi il pronipote Francesco II, che andò sposo a Sancha, figlia di Tristano di Chiaromonte e di Caterina Orsini Del Balzo. A Francesco II successe Pirro Del Balzo. Il 20 dicembre 1430 a Napoli il Re Ferdinando I ordina un'inchiesta per reintegrare Pirro Del Balzo Principe di Altamura e Duca di Andria, nel possesso dei feudi di Bisceglie, Montepeloso, Acquaviva, Torre di Mare, Pomarico, Tolve, Grottole, Altogiovanni, Monteserico, San Gervasio, Mottola, Uggiano, Sarfi e Tressuti. Nel 1485 Pirro Del Balzo viene privato da Ferdinando I di questi beni, per la ribellione da lui capeggiata durante la cosiddetta "Congiura dei Baroni". Ne è investito il genero Federico d'Aragona che nel 1492, secondo una pura leggenda, dopo un violento terremoto fonda con i profughi uggianesi, Ferrandina.

Recupero e valorizzazione

Gli organi di governo del Comune di Ferrandina, nel rispetto delle tradizioni storico-culturali del paese e dei valori di interesse archeologico, architettonico ed artistico dei beni che rappresentano la propria comunità, si impegnano a valorizzare il patrimonio storico del castello di Uggiano definendo le iniziative di recupero già promosse per la fruizione collettiva di tali beni, costituendo uno dei complessi fortificati lucani più insigniti e meritevoli di conservazione.

Oltre all'interesse pubblico storico-culturale sottesi alla valorizzazione del castello di Uggiano, appare evidente l'ulteriore interesse di attrazione turistica, con riflessi

sullo sviluppo economico-sociale del paese, scaturente dal suo recupero e restauro.

Il Castello di Uggiano costituisce patrimonio dell'intera comunità ferrandinese.

Nell'ambito delle risorse finanziarie di investimento dell'Ente, si intende prioritaria l'individuazione delle disponibilità da destinarsi alle azioni tecnico-amministrative di valorizzazione del Castello di Uggiano.

Art. 118

Poteri di annullamento del Sindaco

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o revocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza della sfera gestionale dei dirigenti e/o dei Responsabili delle Aree, Uffici e Servizi e Responsabili funzionari di posizioni organizzative. Tuttavia in caso di inerzia o ritardo il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale i soggetti di cui sopra devono adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive imposte, degli obiettivi e programmi da conseguire, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Sindaco può nominare, salvo i casi di urgenza, previa contestazione, un altro responsabile competente per l'adozione dell'atto, fermo restando l'accertamento di tutte le responsabilità previste per legge a carico del soggetto che ha tenuto la condotta omissiva.
2. Il Sindaco che sovrintende all'esecuzione degli atti nonché al funzionamento degli uffici e dei servizi, qualora venga a conoscenza di provvedimenti (adottati dai citati soggetti appartenenti all'apparato burocratico dell'Ente che esercitano il potere di gestione) affetti da vizi di legittimità ed in presenza di un interesse pubblico attuale richiedente l'immediata rimozione del provvedimento stesso od in presenza di un danno o pericolo grave ed incombenti sull'Ente, può annullare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 111 D. Lgs. n. 267/2000 e art. 14 comma 3 ultimo capolinea D.Lgs. 165/2001, il provvedimento illegittimo. In tal caso il Sindaco potrà richiedere, preventivamente, al Segretario comunale dettagliata indicazione dei vizi di legittimità ricadenti sul provvedimento così inficiato.
3. Tale potere di annullamento viene esercitato in via eccezionale quando, oltre alle condizioni innanzi citate (interesse pubblico attuale, danno e pericolo grave) sussiste un'imperiosa urgenza alla rimozione del provvedimento viziato nei cui confronti l'eventuale esperimento di altri rimedi e giurisdizionali a tutela dell'Ente e dei terzi, per l'impiego dei tempi tecnici previsti, appaia vano.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 119

Revisione dello Statuto conseguente ad innovazioni normative

1. Le innovazioni normative che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale del Comune comporta la necessaria revisione dello Statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia. In caso di conflitto tra questa e lo statuto, troveranno applicazione le norme superiori gerarchicamente allo statuto medesimo.

Art. 120

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e resta affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
4. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art. 121

Approvazione Statuto e modifiche

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è rinviata in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
2. Le suddette disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è seguita dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene efficace dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.